



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

Sezione Seconda Civile e Crisi di Impresa

Procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore **RG. P.U. N. 1367/2024**

Il giudice designato, Dott. Francesco Pipicelli, ha emesso la seguente

SENTENZA

nell'ambito del procedimento unitario **n. RG 1367/2024** promosso con ricorso depositato per via telematica il 29.10.2024 da **Paolo CHILLEMI, nato a Milano (MI) in data 18/04/75 (c.f. CHLPLA75D18F205D)**, residente in Imola, Via D'Agostino, 39 rappresentato e difeso giusta procura alle liti dagli avv.ti Alberto Conti (cod. fisc. CNTLRT83E20F205X) e Marco Mancuso (cod. fisc. MNCMRC71A14F205G) i quali dichiarano ai sensi di legge i seguenti indirizzi pec albertoconti@milano.pecavvocati.it e marco.mancuso@milano.pecavvocati.it presso il cui studio sito in Milano, Via Curtatone, 6 ha eletto domicilio come da allegata procura alle liti e con l'assistenza dell'avv. Luca Abraham Algeri con studio in Milano, Via Sant'Antonio Maria Zaccaria, 1, c.f. **LGRLBR68P22Z404S**, pec lucaabraham.algeri@milano.pecavvocati.it, nella sua qualità di Gestore della Crisi nominato dell'Occ dell'Ordine degli Avvocati di Milano,

ricorrente

IN FATTO E DIRITTO

letta l'allegata Relazione particolareggiata ex art. 68, comma 2, CCII depositata dal Gestore della Crisi Avv. LUCA ABRAHAM ALGERI come integrata con deposito telematico in data 14-15.11.2024;

lette le integrazioni e precisazioni depositate per via telematica al ricorso ed alla relazione particolareggiata con la documentazione integrativa;

viste e richiamate le seguenti conclusioni di cui al ricorso e all'integrazione della domanda in data 11.11.2024:

"...Tutto ciò premesso, Paolo Chillemi a mezzo del sottoscritto avvocato CHIEDE che l'Ill.mo Tribunale adito, voglia

- disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonche' le altre



misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento;

- omologare il piano proposto e disporne la trascrizione.”;

rilevato che la parte istante è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, lettera e), cc.ii. dal momento che non svolge alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale; nella relazione OCC, infatti, si legge – quanto al requisito soggettivo – che si tratta di un consumatore che si trova in stato di sovraindebitamento:

“...Il signor Paolo Chillemi precisa di aver sempre svolto attività di lavoro subordinato e di essere attualmente impiegato con assunzione a tempo indeterminato come impiegato presso Allianz S.p.a. Dai docc. allegati sub. 2 del fascicolo del ricorrente si evince che è stato assunto dalla Allianz Spa in data 1 dicembre 2013, ove ancor oggi, dopo il trasferimento ad Imola, presta la sua attività di lavoro subordinato dipendente a tempo indeterminato presso la sede di Bologna con qualifica di impiegato terzo livello.

La ricerca per nominativo svolta dallo scrivente presso il Registro Imprese, a carattere nazionale ed estesa anche alle cariche cessate, ha dato esito negativo, attestando che il ricorrente non è mai stato imprenditore né ha mai avuto cariche o è mai stato socio di imprese (doc. e).

...Orbene, il signor Paolo Chillemi è privo di patrimonio ed il proprio reddito da lavoratore subordinato alle dipendenze di Allianz SpA, con qualifica di impiegato, compiti di massima riconducibili dell'Area Professionale C) - 3° livello, di complessivi euro 22.052,74 netti nell'anno 2023 compresi premi di produzione, pari ad euro 1.837,72 suddivisi per 12 mesi, non gli consente, detratte le spese per il suo sostentamento, di far fronte nei successivi 12 mesi ai debiti contratti, ammontanti a complessivi euro 70.802,40...”;

evidenziato che nella relazione particolareggiata si espone che:

“Il signor Paolo Chillemi versa in uno stato di sovraindebitamento, come definito dall'art. 2 lett. c) D.L. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di seguito “CCII”)

- Il ricorrente,

- è soggetto “consumatore” ai sensi dell'art. 2 lett. e) del CCII;

- non è stato esdebitato né è stato soggetto a procedure concorsuali nei cinque anni precedenti la domanda e - come meglio di seguito esposto - appare aver determinato la situazione di sovraindebitamento

per una patologia [REDACTED] a seguito di stato depressivo in fase di cura presso il SerD e, quindi, in assenza di malafede o frode e verosimilmente, si ritiene, di colpa grave (si rinvia a quanto esposto al cap. 4);

avendo avuto la propria residenza a Milano fino al 24 marzo 2024 (doc. a-b e doc. 3 ricorrente) la



competenza rimane di questo Tribunale ex art. 28 C.C.I.I.”;

rilevato che l'OCC avv. LUCA ABRAHAM ALGERI ha attestato che il ricorrente:

- a. non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- b. non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al Titolo IV, capo II, o al Titolo V, capo IX del CCII;
- c. non ha subito, per cause a lei imputabili, uno dei provvedimenti di cui all'art. 72 CCII;

rilevato che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII in quanto il ricorrente non risulta essere stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento appare da rinvenire, come rilevato dal Gestore nella propria relazione, nelle circostanze che seguono, che descrivono condotte incolpevoli o al più connotate da colpa lieve, avendo agito il consumatore per ragioni di necessità e bisogno:

“...Secondo quanto riferito dal Signor Chillemi, l'origine del sovraindebitamento può ricondursi al grave stato di crisi depressiva che lo ha colpito dopo il decesso della madre, con cui conviveva nella casa di Milano, il 17 marzo 2016.

La sindrome depressiva lo conduceva ad una patologia di [REDACTED]

A causa di detto stato [REDACTED] non essendo il suo stipendio mensile sufficiente per pagare la cocaina acquistata, contraeva con Agos S.p.A un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio.

Nell'ottobre 2021 il padre ed il fratello, coeredi dell'immobile ereditato per successione ereditaria della madre, decidevano di alienare l'immobile di Milano in cui il ricorrente aveva fino ad allora abitato gratuitamente.

La conseguente necessità di stipulare un contratto di locazione per un canone di euro 700,00 mensili, con conseguente notevole incremento delle spese mensili per soddisfare le esigenze abitative e vitali, ha determinato l'impossibilità di pagare le rate del finanziamento e rimborsare mensilmente il debito delle carte di credito, determinando l'attuale stato di sovraindebitamento.

Lo scrivente ha svolto indagini accertando la (solo) parziale veridicità della esposizione del debitore. Se infatti sia la sindrome di [REDACTED] che lo stato di [REDACTED] sono attestati dai certificati medici prodotti, così come la sottoposizione del ricorrente ad un programma di cura presso [REDACTED] le cause del sovraindebitamento devono ritenersi solo ed esclusivamente dovute alle ingenti spese



che il Chillemi ha sostenuto per l'acquisto della cocaina, come evincibile dall'esame degli estratti del c/c e, in particolare, dalla sommatoria degli ingenti prelievi in contante, che lo hanno portato a spendere integralmente il patrimonio ricevuto iure hereditatis, a fronte della liquidazione del danno della madre a seguito di causa esperita avverso l'Ospedale Gaetano Pini di Milano e dell'alienazione dei beni immobili già di proprietà della madre siti in Milano, Via Privata Pomponio Leto n. 6 e in Pescopagano (PZ), ci cui Paolo Chillemi era titolare iure successionis della quota di 1/3.

Dalla disamina dei c/c nel periodo gennaio 2019 – marzo 2024 sono emersi infatti accrediti diversi dagli stipendi, tutti giustificati dal ricorrente e derivanti solo in minima parte dai finanziamenti contratti con le finanziarie attuali società finanziarie creditrici, per oltre euro 300.000,00 di cui:

Euro 86.197,62 nell'anno 2019

Euro 103.636,45 nell'anno 2020

Euro 96.636,64 nell'anno 2021

Euro 22.789,50 nell'anno 2022

Euro 8.475,10 nell'anno 2023

In particolare, in base ai calcoli effettuati dallo scrivente, alle causali indicate sugli e/c del conto corrente ed alle giustificazioni date da Paolo Chillemi, gli accrediti derivano:

- quanto ad euro 62.695 da donazioni ricevute dal padre Pietro Chillemi*
- quanto ad euro 25.021,70 da donazioni ricevute dal fratello Filippo Chillemi, in parte restituite;*
- quanto ad euro 1.650 da donazioni e prestiti fatti da altri parenti o amici;*
- quanto ad euro 78.340,00 iure successionis quale importo liquidato dal Gaetano Pini a risarcimento del danno della madre del ricorrente;*
- quanto ad euro 5.500 per la vendita della quota di 1/3 della casa della madre in Basilicata ricevuta iure successionis;*
- quanto ad euro 59.666,66 per la vendita della quota di 1/6 (1/3 del 50%, essendo la residua quota del 50% di proprietà del padre Pietro Chillemi) della casa di Milano ricevuta iure successionis;*
- il resto, per finanziamenti, oggi insoluti, rimborso spese mediche da parte della Allianz ed altre causali.*

A fronte di detti ingenti incassi extra stipendio risultano nello stesso periodo (1.1.2019 – 15.3.2024) ingenti e continuativi prelievi in contante per complessivi euro 222.920,00, che hanno esaurito in un solo quadriennio la liquidità ricavata dalla liquidazione dei beni ereditari e dalle donazioni dai parenti sopra elencate. Invero, non si spiegherebbe diversamente (né il Chillemi ha saputo diversamente giustificare) la necessità di prelievi di denaro contante che in alcuni periodi hanno cadenza pressoché giornaliera e superano la somma di euro 10.000 al mese.



Di seguito il riepilogo dei prelievi in denaro contante come elaborato dallo scrivente in base alla disamina degli e/c dal 2019 al 30/6/2024 ed anche degli estratti della carta di credito

Riepilogo

2019	2020	2021	2022	2023	30/06/2024	
Gennaio	1.980,00	2.310,00	910,00	11.740,00	390,00	1.050,00
Febbraio	4.140,00	2.890,00	1.640,00	7.560,00	60,00	50,00
Marzo	5.010,00	1.090,00	370,00	90,00	90,00	0,00
Aprile	5.250,00	240,00	0,00	1.210,00	140,00	0
Maggio	4.580,00	1.990,00	160,00	390,00	40,00	0
Giugno	4.780,00	1.660,00	950,00	4.270,00	150,00	0
Luglio	6.140,00	7.660,00	13.170,00	520,00		250,00
Agosto	8.270,00	10.990,00	17.090,00	870,00		430,00
Settembre	5.860,00	13.000,00	10.710,00	0,00		1.940,00
Ottobre	6.680,00	3.290,00	13.700,00	370,00		2.640,00
Novembre	7.260,00	4.230,00	2.890,00	0,00		1.380,00
Dicembre	3.200,00	0,00	13.200,00	0,00		0,00
Totale anno	63.150,00	49.350,00	74.790,00	27.020,00	7.510,00	1.100,00
Totale 2019-6/2024			222.920,00			

I prospetti con l'elenco dettagliato degli accrediti e spese, con le giustificazioni date dal ricorrente e l'elenco dettagliato dei prelievi di denaro contante sono allegati sub docc. y. e x.

La cessione della casa in cui abitava gratuitamente, da cui ha comunque ricavato una provvista rilevante, è quindi la minore delle concause del sovraindebitamento del Chillemi, la cui causa deve essere ricondotta principalmente, se non esclusivamente, alle ingenti spese pagate in denaro contante, verosimilmente per l'acquisto della cocaina, che lo hanno portato a spendere in soli 4 anni l'intero patrimonio avuto in successione ereditaria a seguito della morte della madre e, quindi, alla necessità di contrarre anche finanziamenti, che non avrebbe comunque avuto la necessità di accendere e che sarebbe stato ben in grado di rimborsare con le attività ereditate se non fosse stato affetto da dipendenza da sostanze stupefacenti.

Nonostante quanto sopra, come esposto nel successivo paragrafo 4, lo scrivente ritiene che non si possa escludere la sussistenza del requisito soggettivo della meritevolezza all'accesso della procedura, comunque più conveniente della procedura liquidatoria....

Il ricorrente precisa che lo stato di sovraindebitamento è dipeso dalla propria [REDACTED] a sua volta causata dallo stato di depressione in cui è caduto a seguito del decesso della madre il 17 marzo 2016, a cui era molto legato. Rileva tuttavia di aver intrapreso a decorrere dal mese di agosto 2022 un percorso di cura presso il [REDACTED] fine di guarire da dett [REDACTED], percorso che prosegue anche dopo il trasferimento in Emilia-Romagna.

In analogia con la giurisprudenza che in numerose sentenze ha escluso la colpa grave nel



sovraindebitamento per i soggetti ludopatici, chiede quindi che anche per lui venga riconosciuta la sussistenza del requisito soggettivo per l'accesso alla procedura.

Lo scrivente rileva che il Chillemi ha prodotto documentazione attestante che:

- In data 25.10.2022 era in fase di valutazione presso [REDACTED] di Milano, Piazzale Accursio, 7, per un problema di [REDACTED] (doc. p)*
- In data 10.11.2022 gli è stato certificato un [REDACTED] (doc. q);*
- In data 21.11.2019 risultava affetto da "s[REDACTED] [REDACTED] in trattamento farmacologico" (Cfr. doc. r)*
- In data 21.03.2023 il [REDACTED] di Milano, Piazzale Accursio certificava che: "... il sig. Chillemi Paolo, in oggetto meglio specificato, _ in carico dal 30/08/2022 presso i [REDACTED] di Piazzale Accursio 7 Milano per un problema di [REDACTED].*

Sta seguendo il percorso di cura rispettando le attività proposte dall'equipe curante:

Colloqui periodici con Medico, Psicologo ed Educatore Professionale Monitoraggio per verificare [REDACTED] " (doc. s)

- Dopo il trasferimento in Emilia-Romagna presso l'abitazione del padre ad Imola sta proseguendo il trattamento di cura presso [REDACTED] di Imola che, in data 10 luglio 2024, ha certificato che "dal 20 maggio 2024 svolge [REDACTED]; ad oggi sono risultate tutte negative" (doc. t)*

- Nel predetto certificato si attesta altresì che "presso il nostro servizio sta svolgendo un percorso di sostegno psicologico con la sottoscritta. I colloqui psicologici sono volti principalmente a sostenere la motivazione al cambiamento e a contrastare le recidive d'[REDACTED] esplorando le situazioni e gli stressor che lo espongono maggiormente al rischio [REDACTED]

La compliance al progetto è buona; il sig. Chillemi Dichiarava di essere [REDACTED] da aprile 2024." (doc. t)

Le circostanze sopra dichiarate e certificate, anche all'esito degli esami dei metaboliti eseguiti, risultano corroborate dalle ulteriori indagini effettuate dallo scrivente.

Dall'analisi degli estratti dei c/c (Cfr. quadro sinottico sub pag. 8) si evince, infatti, che i prelievi di denaro contante (verosimilmente per l'acquisto) e quindi il consumo di cocaina hanno raggiunto il picco massimo tra i mesi di luglio 2021 e febbraio 2022. Successivamente i prelievi di denaro contante sono divenuti più sporadici e di minore importo complessivo (tranne un breve periodo di recrudescenza tra settembre e ottobre 2022) fino a cessare dal mese di aprile 2024, data dalla quale il Chillemi afferma di essere completamente astinente, come confermato anche dagli esami clinici eseguiti con cadenza settimanale a decorrere dal 20 maggio 2024. Anche dette circostanze sembrano



confermare l'evoluzione favorevole dei trattamenti di cura a cui il Chillemi si sta sottoponendo, attestata da ultimo dal SerD di Imola, che portano ad una prognosi favorevole in merito al superamento della tossicodipendenza e, quindi, delle cause che hanno determinato il suo sovraindebitamento...OMISSIS";

preso atto delle valutazioni dell'OCC svolte ai sensi dell'art. 69, comma 2, cc.ii. e dirette a verificare l'effettivo rispetto da parte dei creditori finanziatori dei principi di cui all'art. 124-bis T.U.B., oltre che il merito creditizio, nel rapporto tra rate e reddito al momento della concessione dei finanziamenti:

"Dall'esame dei documenti inviati dai singoli enti finanziatori risultano i seguenti dati:

Dall'esame dei documenti inviati dai singoli enti finanziatori risultano i seguenti dati:	DATA	IMPORTO	N. rate	IMPORTO
	CONTRATTO			RATA MENSILE
FINANZIARIA				
AGOS	05/07/2019	30.000,00	84	449,50
AGOS	08/10/2019	30.000,00	120	328,00
(cessione. 1/5 stipendio)				
FINDOMESTIC	03/03/2021	9.155,17	120	113,60
891,10				

Nell'anno 2019 l'assegno sociale era pari ad euro 496,16 per 12 mensilità e nell'anno 2021 era pari ad euro 498,64, sempre per 12 mensilità. Il nucleo familiare del debitore istante era composto da lui solo.

Considerato che nell'anno 2019 il reddito netto di Paolo Chillemi è stato pari ad euro 19.630, 00, pari ad euro 1.635 per 12 mensilità e nell'anno 2021 è stato di euro 20.359, pari ad euro 1.696,6 per 12 mensilità, sussisteva in tutti i casi il merito creditizio e nulla può essere imputato agli enti finanziatori, tenuto altresì conto del patrimonio immobiliare di cui il Chillemi era proprietario.";

rilevato che al ricorso è allegata la documentazione prevista ai sensi degli articoli 67 e 68 comma 2°, cc.ii. nonché la più volte richiamata relazione dell'OCC, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso;

rilevato che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, considerato che – come esposto dall'OCC – le entrate mensili reddituali nette disponibili di € 900 circa dedotto il fabbisogno per il mantenimento familiare sono inidonee a far fronte al passivo scaduto di € 70.802,40 circa oltre i costi della procedura che possono stimarsi in euro 3.853,72.;

rilevato che la proposta formulata prevede quale utilità concreta per la soddisfazione dei creditori,



come integrata nell'ultima relazione integrativa dell'OCC, ed il seguente piano con le percentuali come precisato:

*“Il piano prevede risorse per complessivi **euro 37.400** in tre anni, di cui euro 14.000 tramite finanza esterna offerta dal padre del ricorrente, Pietro Chillemi, subordinatamente all'omologa del piano ed euro 23.400 in 36 rate mensili di euro 650 cadauna offerte dal ricorrente.*

Con dette risorse, secondo il prospetto del ricorrente potranno essere pagate:

il 100% delle spese in prededuzione, pari ad euro 3.853,72

Somma residua: euro 33.546,28

Il 100% dei debiti privilegiati, pari ad euro 200,58

Somma residua: euro 33.345,70

Il 60% del credito chirografo della AGOS DUCATO SPA garantito attualmente da cessione di 1/5 dello stipendio (e di cui chiede la revoca)

Poiché però, per i motivi sopra esposti, il credito della Agos deve attualmente stimarsi in euro 12.004,80,

la somma residua è di euro 21.340,90

I residui crediti chirografari al 45,65%

*Poiché i residui crediti chirografari ammontano ad euro 50.593,82, potranno essere soddisfatti **nella minor percentuale del 42,18%** anziché in quella del 45,65% indicata dal debitore.”;*

rilevato che nel ricorso e nella relazione dell'OCC si espone la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria (solo 37% al massimo di soddisfazione dei chirografari), atteso che in ogni caso verrebbe meno la finanza esterna condizionata all'omologa di € 14.000 e in tre anni di durata procedimentale in caso di liquidazione controllata, secondo l'art. 545 cpc come da più recente orientamento di Sezione, sarebbero posti a disposizione dei creditori circa € 13.680,00, ovvero € 380,00 mensili inferiori all'importo in questa sede versato dal debitore per € 650,00 mensili che è stato ritenuto agevolmente sostenibile dal Gestore, come esposto nella relazione integrativa di quest'ultimo: “Si rileva che le somme pari ad 1/5 degli stipendi erogati a Paolo Chillemi nell'anno nov. 2023-ott. 2024 sono pari ad euro 5.012,01 che, suddivise per 12 mesi, danno un importo medio mensile di euro 417,67, inferiore a quello mensile di euro 650,00 proposto dal debitore, anche senza considerare la finanza esterna di euro 14.000,00 promessa dal padre Pietro Chillemi subordinatamente all'omologa della proposta.”;

rilevato che nell'integrazione in data 15-16.11.2024 è stato fatto oggetto di ostensione il saldo contabile del c/c [REDACTED] con giacenza di euro [REDACTED] al 13/11/2024 a comprova della capienza di liquidità e solvibilità Pietro Chillemi, padre di Paolo, al fine di adempiere



l'obbligazione di versamento della somma di euro 14.000,00 condizionata all'omologa del piano e della proposta, precisando - che il c/c [REDACTED] è cointestato a [REDACTED] e [REDACTED] b) e che il cointestatario [REDACTED] o Chillemi ha confermato con lettera in data 12 novembre 2024 che nulla osta a che il padre Pietro versi la somma sopra indicata quale finanza esterna a supporto del piano di ristrutturazione dei debiti del [REDACTED] Paolo;

rilevato che occorre infine prendere atto di un effetto giuridico della proposta e del piano che comporta la ristrutturazione dei crediti chirografari garantiti da delegazione di pagamento e cessione del quinto dello stipendio vantato da AGOS DUCATO SPA *“per finanziamento erogato con contratto 3065133 in data 8/10/2019”*: sul punto, si rammenta che l'art. 67 c. 3 CCII stabilisce che *“La proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4”* e che anche Corte costituzionale Sentenza 10 marzo 2022, n. 65 ha ritenuto non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1-bis, della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento), come introdotto dall'art. 4-ter, comma 1, lettera d), del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137), il cui tenore letterale è del tutto analogo all'art. 67 comma 3 ccii, argomentando ex art. 3 Cost. che a livello interpretativo deve *“...rilevarsi che l'effetto traslativo del credito, che deriva dall'assegnazione giudiziale, è il medesimo effetto che discende dalla cessione volontaria del credito in luogo dell'adempimento.”* e lo stesso deve opinarsi per analogia ed identità di *ratio* in relazione alle cessioni del credito, delegazioni di pagamento e cessioni del quinto dello stipendio a garanzia dei mutui o finanziamenti chirografari;

rilevato che anche in ordine al pignoramento presso terzi notificato da KRUK INVESTIMENTI sullo stipendio erogato da ALLIANZ, deve ribadirsi la sua inefficacia come detto dalla predetta pronuncia della Corte Costituzionale, atteso che *“....non si può certo a priori escludere una cessione coattiva del credito di fonte giudiziaria, vale a dire derivante da un'ordinanza di assegnazione che concluda una procedura di espropriazione presso terzi. Attribuire all'effetto traslativo derivante dall'assegnazione giudiziale una vincolatività differente rispetto a quella riconosciuta all'effetto della cessione volontaria sarebbe equivalente a ritenere che il trasferimento della proprietà attuato con una vendita forzata sia “più forte e vincolante” dell'effetto traslativo generato da un atto di autonomia privata. Ma così non è e traspare in modo evidente dagli artt. 2919 e seguenti cod. civ..”*: la pronuncia in questione citata ha esteso l'ambito oggettivo di applicazione della disposizione,



prevedendo la possibilità, per il debitore proponente, di ristrutturare anche il debito verso il creditore che abbia ottenuto, all'esito di un processo di espropriazione presso terzi, un'ordinanza di assegnazione del quinto dello stipendio o della pensione o del trattamento di fine rapporto, ai sensi dell'art. 553, comma 1 c.p.c., valorizzando il profilo effettuale di tale provvedimento giudiziale, sovrapponibile a quello della cessione del quinto accessoria a contratti di finanziamento;

ritenuto pertanto che correttamente il debitore ricorrente PAOLO CHILLEMI ha richiesto la sospensione della procedura esecutiva con esonero per il terzo pignorato dall'accantonare le somme, rendendo viceversa il pignoramento notificato impossibile l'esecuzione del piano proposto quanto ai flussi reddituali mensili erogati di € 650,00, sicché questo giudice può e deve disporre la sospensione del presente procedimento di esecuzione forzata mobiliare/presso terzi intrapreso da KRUK INVESTIMENTI presso il datore di lavoro Allianz, che è senz'altro idoneo a pregiudicare la fattibilità ed esecuzione del piano ove omologato, ciò ai sensi dell'art. 70 comma 4 CCII;

rilevato che con nota di deposito telematico in data 20.11.2024 il Gestore della Crisi Avv. ALGERI ha prodotto le attestazioni di avvenuta comunicazione ai creditori via PEC consegnate in data 19 novembre 2024 degli avvisi ex art. 70 c. 2 e 3 CCII e degli atti indicati in premessa e della documentazione agli stessi allegata (e precisamente: ricorso depositato e documenti allo stesso allegati, relazione ex art. 68 CCII unitamente ai documenti alla stessa allegati, decreto in data 11.11.2024 con cui il Giudice designato ha richiesto alcuni chiarimenti ed un'integrazione alla relazione e documentale; integrazioni alla relazione depositate dallo scrivente unitamente alla documentazione allegata, decreto in data 16-18 novembre 2024 il Giudice ha ammesso la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore Paolo Chillemi);

rilevato che con nota di deposito telematico in data 16.12.2024 il Gestore della Crisi ha esposto l'assenza di osservazioni e contestazioni da parte dei creditori, dando atto che *“nei 20 giorni successivi è pervenuta all'esponente una sola richiesta di chiarimenti, in data 3 dicembre 2024, dal legale di Agos Ducato SpA, finanziatrice già garantita dalla cessione di 1/5 dello stipendio del debitore (e di cui la S.V. Ill.ma ha disposto la sospensione), in ordine alla percentuale di pagamento prevista nel piano per il predetto creditore (doc. 1). Lo scrivente in data 3 dicembre 2024 ha immediatamente fornito i chiarimenti richiesti precisando che per Agos Ducato, già cessionaria di 1/5 dello stipendio del debitore, la proposta presentata da Paolo Chillemi prevede il pagamento in misura fissa del 60% del credito, a fronte di una percentuale residua per gli altri creditori chirografari stimata dallo scrivente nel 42,18% (doc. 1) successivamente né Agos Ducato né gli altri creditori hanno comunicato alcunché nei termini di cui all'art. 70 c. 2 CCII TUTTO CIÒ PREMESSO Lo scrivente Gestore, ai sensi dell'art. 70 c. 6 CCII COMUNICA Che nessuno dei creditori ha*



presentato osservazioni alla proposta, al piano, alla documentazione allegata, alle relazioni dell'OCC ed a tutte le successive integrazioni di debitore e OCC trasmesse dallo scrivente in data 19 novembre 2024.”;

Considerato che la domanda di omologazione non è accompagnata da alcuna contestazione da parte dei creditori concorsuali, come attestato dall'OCC- Gestore della crisi con la relazione depositata a norma del comma 6 del citato art. 70, sicchè non si procede alla valutazione della convenienza della proposta di soddisfacimento rispetto all'ipotesi alternativa della liquidazione concordata, bensì, in via esclusiva, alla verifica della ammissibilità e della fattibilità giuridica del piano di ristrutturazione proposto;

Considerato che l'OCC, anche in considerazione dell'assenza di osservazioni da parte dei creditori concorsuali, non ha proposto alcuna modifica al piano nei termini ed ai sensi dell'art. comma 6 CCII, rilevandosi come superflua ogni ulteriore audizione del debitore;

P.Q.M.

- 1. OMOLOGA** il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da **Paolo CHILLEMI, nato a Milano (MI) in data 18/04/75 (c.f. CHLPLA75D18F205D),**
2. dispone che il gestore della crisi provveda a pubblicare la presente sentenza entro i due giorni successivi sul sito web del Tribunale di Milano e sull'area *web* del Ministero della giustizia, e a comunicarla immediatamente a tutti i creditori (e al PM), previo oscuramento dei dati sensibili, con deposito della documentazione comprovante tali adempimenti nella prima informativa periodica, a cura del Gestore della crisi e a spese della parte ricorrente;
3. dispone che il debitore ponga in essere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano, secondo quanto previsto nella parte motiva (in relazione a piani di riparto parziali e finali nonché **all'immediato versamento *post* omologa della finanza esterna di € 14.000 da parte di PIETRO CHILLEMI di cui dovrà dare atto al più presto con informativa il Gestore della Crisi);**
4. dispone che il Gestore della Crisi provveda a tal fine all'apertura di un conto corrente intestato alla procedura ove verranno fissate le risorse del debitore come da piano;
5. dispone che il gestore della crisi vigili sull'esatto adempimento del piano da parte del debitore, con l'accontamento delle somme mensilmente dovute e l'esecuzione di pagamenti periodici ai creditori, intervenendo per risolvere eventuali difficoltà e sottoponendole al giudice, ed ove necessario, risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione vigilando continuativamente sull'esatto adempimento dello stesso e comunicando ai creditori e al GD eventuali irregolarità, omissioni o inadempimenti ovvero atti in frode;
6. dispone che il gestore della crisi entro il 30.6 ed il 31.12 di ogni anno (a partire dal 30.6.2025)



relazioni al giudice in merito all'esecuzione della proposta di ristrutturazione e del piano e provveda a trasmettere la relazione ai creditori a seguito del visto del giudice;

7. dispone che il gestore della crisi riferisca immediatamente al giudice ogni circostanza rilevante ai fini della revoca dell'omologazione ai sensi dell'art. 72 CCII;

8. dispone che il gestore della crisi, scaduto il termine di esecuzione e in caso di adempimento non integrale o non corretta della proposta e del piano, depositi immediatamente apposita relazione ai fini previsti dall'art. 71, comma 5, CCII;

9. dispone che il gestore della crisi, terminata l'esecuzione della proposta ed il piano, sentito il ricorrente, presenti al giudice la relazione finale prevista dall'art. 71, c. 4 CCII, provveda a trasmettere la relazione ai creditori a seguito del visto del giudice, assegnando loro un termine di 15 giorni per osservazioni, dando atto che ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto del disposto dell'art. 71 co. 4 CCII;

nulla dispone sulle spese del procedimento;

dichiara chiusa la procedura;

manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente della presente sentenza a parte ricorrente come difesa e domiciliata, nonché al Gestore della crisi avv. LUCA ABRAHAM ALGERI.

Milano, 26 dicembre 2024

Il Giudice Designato
Dott. Francesco Pipicelli